



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## Decisione ex art. 44 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 21S/15 – Paolo LOTTA tessera n. 237063

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,

#### SUD-SICILIA

#### CONSIDERATA

- La denuncia a carico del sig. Paolo LOTTA proveniente dalla Segreteria del Circolo del Golf Is Arenas, firmata dal sig. Vittorio Morittu, relativa alla gara del 05/09/15 denominata "Coppa Madonna del Rimedio" svoltasi presso il suddetto circolo;

#### RILEVATA

- La propria competenza a decidere;
- La ritualità delle comunicazioni eseguite al tesserato nel presente procedimento;

#### RILEVA

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti risulta accertata l'infrazione alla regola prevista dall'art. 2 comma 2 n. 1 del Regolamento di Giustizia posta in essere dal tesserato, per aver riportato nello *score card* un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 8 (6 anziché 7), al fine di conseguire un illecito vantaggio nella competizione sportiva, in violazione delle regole del gioco del golf.

La colpevolezza del tesserato emerge dall'analitico referto proveniente dal Golf Is Arenas nel quale si dà atto che l'infrazione è stata personalmente constatata dal sig. Vittorio Morittu, il quale prima di inoltrare la segnalazione in Federazione ha richiesto chiarimenti al sig. Lotta, il quale ha ammesso l'illecito contestatogli. La ricostruzione degli eventi fatta dagli organi di controllo del circolo è pertanto circostanziata, dettagliata ed a parere dello scrivente, è credibile per la fonte dalla quale proviene e per le modalità con le quali è stata fatta. Il tesserato nel corso del procedimento in data 24/09/15 ha fatto pervenire allo scrivente delle brevi note nelle quali riconosceva la fondatezza dell'addebito, pur confermando l'assoluta mancanza di dolo nel compimento dell'illecito.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

Lo scrivente rileva che dagli atti non emerge il dolo riferibile al tesserato, il quale sembra aver agito con negligenza e superficialità nel controllare il proprio score al termine della competizione sportiva.

La misura della pena pertanto prende in adeguata considerazione la circostanza che l'illecito è stato posto in essere per colpa.

PQM

La sanzione applicabile al tesserato Paolo Lotta è di sei (6) mesi di squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

In fede

Roma, 08/10/15

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

